

NR. 547 P. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO ART. 13, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.L. 112/2008 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 112/2008
- 6 GIU. 2012
Prot. n. 1E-5384

3815



213
14

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Roma, 6 GIU. 2012

Prot. Nr. 50983
Rif. Prot. Entrata Nr. 50559
Allegati:
Risposta a Nota 1E-5243 del 5 giugno 2012

Al
➔ Ufficio Legislativo - Economia

E p.c.
Ufficio Legislativo - Finanze

Dipartimento del Tesoro

LORO SEDI

OGGETTO: Verifica nota tecnica predisposta dal Servizio Bilancio del Senato.

A.S. 3305 - Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe, con la quale Codesto Ufficio richiede le valutazioni di competenza dello scrivente sulla nota tecnica predisposta dal Servizio Bilancio del Senato, relativa all'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

Art. 1

La Commissione, con riferimento al comma 3 della norma in oggetto, evidenzia "che - a differenza di quanto asserito dalla RT - le limitazioni riguardano il computo delle copie distribuite e non già (soltanto) quello delle copie vendute. Pertanto si può ragionevolmente ipotizzare che rispetto alla situazione attuale - ceteris paribus - il rapporto copie vendute/distribuite si eleverà

W

spontaneamente, in parte contrastando l'effetto restrittivo correlato all'incremento percentuale di detto rapporto richiesto dalla norma in esame. Inoltre," viene rappresentato "che tale incremento (...) potrebbe essere agevolmente vanificato da opportune modifiche nelle scelte delle imprese, che dispongono di margini per calibrare la distribuzione (riducendola), in modo da raggiungere il nuovo, più elevato, rapporto richiesto, fra l'altro in parte usufruendo anche della nuova definizione di copia distribuita, che comprende un minor numero di fattispecie."

Al riguardo, pur non potendosi escludere che le imprese possano adottare politiche commerciali dirette a ridurre il numero di copie distribuite in modo da raggiungere il rapporto richiesto dalla norma per l'accesso ai contributi (copie vendute/copie distribuite: 30% per le testate nazionali e 35% per le testate locali), va tuttavia considerato che da ciò consegue un effetto riduttivo dell'ammontare dei costi sostenuti per la stampa e la distribuzione, che costituiscono la base per il calcolo del contributo fisso.

Art. 2

La Commissione, con riferimento ai **commi 1 e 2** della norma in oggetto, afferma che *"i risparmi ipotizzati, pari a 25 mln di euro, non corrispondono ad una riduzione dell'autorizzazione di spesa e non prefigurano quindi un miglioramento dei saldi per effetto delle misure in esame. (...) si rileva che la RT non fornisce elementi di valutazione per la verifica dell'ammontare indicato.*

In merito al nuovo sistema di contribuzione," la Commissione ritiene che "nel complesso, (...) il sistema di contribuzione delineato dalle norme" in esame "interviene in modo significativo sui parametri che determinano il volume di contributi erogati; sarebbero pertanto necessari ulteriori elementi informativi, anche di dettaglio, sugli effetti finanziari attesi."

Al riguardo, come evidenziato dalla Commissione, si tratta di risparmi stimati che, in quanto tali, non sono stati considerati ai fini del miglioramento dei saldi.

In ordine ai nuovi criteri di calcolo dei contributi, occorre tenere presente che la norma fissa un limite all'entità complessiva del contributo che, a decorrere dal 2012, non può essere in ogni caso superiore a quello riferito all'anno 2010 e, inoltre, che in caso di insufficienza delle risorse stanziate, stabilisce il principio del riparto proporzionale tra gli aventi titolo.

Ulteriori elementi informativi di dettaglio sugli effetti finanziari attesi dall'applicazione dei nuovi criteri e sull'andamento nell'ultimo biennio del rapporto tra le risorse disponibili e le domande pervenute, potranno essere forniti dal competente Dipartimento dell'editoria.

Art. 3

La Commissione *“premessò che il passaggio alle edizioni on line appare solo marginalmente influenzato dalla norma in esame,”* richiede *“chiarimenti in merito al livello dei contributi che sarebbero spettati sulla base della normativa previgente alle imprese editrici che progressivamente incrementano le pubblicazioni in formato digitale. (...)*

Inoltre, andrebbe chiarita la portata della disposizione per la quale, nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione dell'edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi all'edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale previsto, non potendosi escludere – attenendosi al dato letterale - che anche i costi dell'edizione cartacea saranno rimborsati fino al 70% del loro ammontare, il che rappresenterebbe un evidente aggravio rispetto alla situazione attuale.”

Si chiarisce che il passaggio all'edizione online per la quale viene innalzata la percentuale di costi rimborsabili al 70% comporta parallelamente il venire meno di tipologie di costo aventi incidenza rilevante quali i costi per la stampa e la distribuzione e pertanto l'impatto finale è prevedibilmente positivo in termini di riduzione dei contributi.

Quanto, poi, al caso di pubblicazione non esclusivamente digitale, si precisa che il dato testuale riveniente dalla norma, indica che i costi di produzione dell'edizione cartacea sono *“calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2”* e quindi nel limite del 50 % dei costi ammissibili, fermo restando il tetto globale di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo.

Art. 4, comma 1

La Commissione *“osserva che non vengono forniti elementi per valutare la congruità del limite di spesa previsto rispetto alle presumibili esigenze di adeguamento tecnologico che si manifesteranno nel mondo editoriale. Inoltre,”* richiede che vengano *“chiarite le modalità di utilizzo del credito d'imposta ed esplicitata la necessità di un monitoraggio degli oneri, onde contenere effettivamente gli stessi nei limiti previsti”*.

Sulla congruità del limite di spesa per il credito di imposta per le esigenze di adeguamento tecnologico, in relazione alle previsioni sugli investimenti delle imprese interessate, si rinvia ai dettagli che potranno essere forniti dal competente Dipartimento dell'editoria, fermo restando, per quanto di competenza, che il limite di spesa previsto non potrà essere superato.

Inoltre, si precisa che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, nel previsto DPCM saranno disciplinate le modalità di utilizzo del credito imposta, ivi compreso il necessario

monitoraggio, in coerenza con analoghe agevolazioni fiscali già previste a legislazione vigente. Sul punto, in ogni caso, si rinvia anche al competente Dipartimento delle finanze.

Art. 4, comma 3

La commissione " evidenzia quanto già asserito in merito alla congruità del tetto di spesa correlato al credito d'imposta, ovvero l'indisponibilità di elementi di valutazione della quantificazione recata dalla RT, che valuta in 12 mln di euro annui i risparmi correlati alla norma in esame".

Viene poi rappresentata "la possibilità che la revisione in peius per Poste italiane spa dei rimborsi spettanti per il periodo gennaio-marzo 2010, quindi con effetto retroattivo, possa determinare l'insorgere di contenzioso con la predetta società.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione della copertura dell'onere di cui al comma 1 non appare conforme alla vigente disciplina contabile, non prevedendosi l'espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa cui ineriscono i risparmi attesi, non potendosi fra l'altro desumere che l'eventuale mancato verificarsi degli stessi (o la mancata emanazione del DPCM per il loro accertamento a consuntivo) affievolisca o sopprima il diritto al credito d'imposta di cui al comma 1, nei limiti previsti (10 milioni di euro).

Infine, si osserva che la riduzione in esame potrebbe non produrre effetti in termini di indebitamento netto per il 2012, qualora l'eventuale impegno delle somme relative alle agevolazioni di competenza del 2010 abbia già prodotto effetti di imputazione sull'indebitamento netto nel 2011, a fronte di pagamenti di cassa nel 2012 che non inciderebbero più in termini di contabilità nazionale."

Nel rinviare al Dipartimento dell'editoria per i dettagli sulle modalità di calcolo dei risparmi stimati dalla disposizione rispetto a quanto attualmente disponibile in conto residui nel bilancio della Presidenza per i rimborsi a Poste, per quanto di competenza, per i profili di copertura finanziaria del credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, si fa presente che il diritto al credito di imposta è riconosciuto solo nel limite delle risorse effettivamente accertate come risparmi dall'apposito DPCM e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro, nel caso in cui tali risparmi siano in concreto superiori.

Inoltre, in conformità ai principi contabili, è previsto che tali risparmi debbano essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa.

Art. 4, comma 6

La commissione *“osserva che la clausola d'invarianza d'oneri di cui al comma 6 non contempla anche l'espressa previsione - recata dalla sola RT - che il sistema informatico sarà realizzato esclusivamente con investimenti da parte delle imprese interessate”*.

Si ritiene che sia sufficiente l'indicazione nella RT che gli investimenti per la realizzazione del sistema informatico siano sostenuti dalle medesime imprese private che ne beneficiano.

Art. 5

La commissione rileva che *“non appare chiara la portata della norma, né pienamente fondate sul dato normativo le asserzioni contenute nella RT. Infatti, l'ultimo periodo del comma 2 impone alle concessionarie di pubblicità di applicare le tariffe basate sul costo unitario più basso applicato sul mercato, il che appare verosimilmente più oneroso rispetto all'attuale previsione recata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 150 del 2000 (...). Sul punto appare necessario un chiarimento, giacché la nuova disciplina sembra suscettibile di determinare maggiori oneri anziché - come asserito - risparmi.”*

In proposito, si fa presente che la RT ribadisce che l'applicazione della nuova disposizione avviene ferma restando la riduzione del 50% sui prezzi di listino prevista dall'art. 3, comma 4, legge 150/2000, per i messaggi di utilità sociale e che, comunque, la disposizione è volta a conseguire ulteriori riduzioni dei prezzi. Si rinvia, in ogni caso, ai maggiori dettagli che potrà fornire il Dipartimento per l'editoria.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte's

M